



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Spoleto
sezione unica civile

In persona del giudice unico Eleonora Liberali, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 1824** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2022**, posta in decisione all'udienza del 12/2/2026, tenuta *ex art. 127-ter c.p.c.*, e vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. *P.IVA_1* ,
rappresentata e difesa dall'avv. TAMBURELLI LUCA giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Foligno, via Roncalli n. 19,

- attrice

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. *P.IVA_2* ,
rappresentata e difesa dall'avv. CIASCO ALESSIO giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec

Email_1 ,

- convenuta

NONCHÉ

Controparte_2 n persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. *P.IVA_3*),

- convenuta, contumace

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.

CONCLUSIONI

All'udienza del 12/2/2026 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate. Segnatamente:

- per parte opponente: “- revocare/riformare l'ordinanza emessa in data 05/08/2022 dal Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Spoleto nella procedura RGE n. 118/2022 in quanto totalmente errata e viziata per le ragioni espresse in atti e, per l'effetto, - dichiarare la validità e regolarità della notifica del pignoramento stesso in ogni caso per aver raggiunto la scopo ed in conseguenza di ciò la legittimità della azione esecutiva come promossa dall' Parte_1 e per l'effetto, - disattendere e rigettare tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, formulate dall'opponente [...] Controparte_1 in quanto totalmente infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali”;

- per parte opposta: “• IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'inammissibilità dell'atto di citazione ex. Artt. 289, 616,618 comma 2 c.p.c. in quanto trattasi di opposizione, non prevista nell' Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione e quindi illecita in fatto ed in diritto. • Rigettare ogni domanda formulata dall' Controparte_3 in quanto l'atto di citazione proposto avverso l'Ordinanza del 05/08/2022 è motivato da eccezioni pretestuose ed infondate. • Confermare l'Ordinanza del 05/08/2022 emessa dal GE del procedimento rubricato all'RG n. 118/2022 che accoglie l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi stante il grave vizio dell'atto di pignoramento opposto. • Dichiarare nel merito nullo e di nessun effetto il Pignoramento Presso Terzi impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa e per quanto suddetto, poiché l'esecuzione forzata è illegittima; in quanto difettante di regolare notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c. viziata ed insanabile che esclude qualsiasi effetto sanante per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., motivo assorbente. • Dichiarare altresì, non dovuta la somma di € 16.431.224,78 pignorata illegittimamente per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del Sottoscritto Procuratore che si nomina antistatario ex art. 93 c.p.c. con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione proposto ai sensi degli artt. 289, 616 e 618, comma 2, c.p.c., notificato tramite pec in data 9/9/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 e CP_2 deducendo:

- che, con atto di citazione *ex art. 617 c.p.c.*, **CP_1** aveva citato in giudizio l' [...] **Controparte_4** dinanzi al giudice dell'esecuzione del tribunale di Spoleto (n. R.G.E. 118/2022) per l'annullamento del pignoramento presso terzi per € 16.431.224,78 da quest'ultima promosso per *“invalidità della notifica a mezzo PEC, perché il pignoramento oggetto della controversia è stato irregolarmente notificato da indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri”*;
- che il g.e., con ordinanza del 5/8/2022, ha accolto l'opposizione di **CP_1** dichiarando l'inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi in quanto avvenuta dall'indirizzo pec **Email_2**^E e non invece dall'indirizzo PEC ufficiale presente nei pubblici registri **Email_4** **Email_5** **Email_5** [t](#), e annullando la relativa procedura;
- che, pertanto, **Controparte_4** ha introdotto il presente giudizio di merito per ottenere la revoca/riforma della predetta ordinanza;
- nel merito, che l'opposizione di **Controparte_1** deve essere dichiarata inammissibile in quanto spiegata mediante atto di citazione anziché ricorso;
- che la notifica del pignoramento, effettuata da indirizzo pec dell'**CP_5** diverso da quello ufficiale presente nei pubblici registri, non può ritenersi nulla in ragione dell'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., o, comunque, deve ritenersi meramente irregolare, trattandosi di indirizzo pur sempre univocamente riferibile all'ente incaricato della riscossione.

Ha concluso, quindi, come riportato in epigrafe.

Si è costituita **Controparte_1** contestando tutto quanto sostenuto da parte attrice e deducendo:

- l'inammissibilità dell'atto di citazione avversario, non avendo l'ordinanza del g.e. del 5/8/2022 (comunicata in data 16/8/2022) disposto l'introduzione del presente giudizio di merito né, a tal fine, fissato alcun termine;
- l'inesistenza e quindi l'insanabilità della notifica effettuata dall'**CP_5** da indirizzo pec non indicato nei pubblici registri, non essendo applicabile alle notifiche inesistenti il principio del raggiungimento dello scopo.

Ha concluso, quindi, come riportato in epigrafe.

Per contro, **CP_2**, seppur regolarmente citata (cfr. notifica citazione via pec del 9/9/2022) non si è costituita; pertanto, all'udienza del 12/1/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.

Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite, rilevata l'assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12/2/2026, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c. per conclusionali e repliche, scaduti in data 15/4/2026.

1. Anzitutto, e in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione.

Sul punto, parte convenuta evidenzia che l'ordinanza pronunciata dal g.e., a chiusura della fase di cui agli artt. 617 e 618, comma 1, c.p.c., non contiene alcuna disposizione in ordine all'introduzione del giudizio di merito, né prevede o fissa alcun termine perentorio per la tale instaurazione: da tale difetto, essa trae quindi l'inammissibilità della citazione avversaria, in quanto *“trattasi di opposizione, non prevista nell'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione e quindi illecita”* (cfr. pag. 3 comparsa).

Ebbene, in merito, occorre in primo luogo osservare, sotto il profilo dell'interpretazione letterale, che l'art. 618, comma 2, c.p.c., testualmente dispone che *“all'udienza [il g.e.] dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà”*. Tale norma prevede, dunque, che “in ogni caso” il giudice dell'esecuzione, indipendentemente dal tenore del provvedimento che adotta, debba assegnare il termine per introdurre il processo dinanzi al giudice della cognizione: dunque, trattandosi di fissazione vincolata ex lege, la sua espressa mancanza, da un lato, non può provocare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del relativo giudizio, e, dall'altro, non può andare a danno della parte che ha interesse a tale introduzione.

Del resto, sotto il profilo dell'interpretazione sistematica, la giurisprudenza costantemente afferma, in ipotesi di tal fatta, l'applicabilità dell'art. 289 c.p.c., in tema di integrazione dei provvedimenti istruttori *“che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali”*, così considerando ammissibile l'introduzione del giudizio di merito anche in assenza della fissazione del rispettivo termine da parte del g.e..

Sotto il profilo, poi, dell'interpretazione teleologica, deve escludersi che l'ordinanza emessa dal g.e. – proprio in quanto emessa da un giudice investito di una cognizione sommaria e destinata a sfociare in provvedimenti provvisori e “ridiscutibili” secondo le regole della

cognizione piena – possa considerarsi “definitiva” per il sol fatto della irrituale mancata fissazione del termine ex art. 618, comma 2, c.p.c..

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha chiarito che, in simili ipotesi, la parte che ha interesse all’introduzione del merito può, anzitutto, chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. e, in caso di rifiuto, ovvero anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., può comunque iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso.

In tal senso, deve richiamarsi, tra le tante, la pronuncia resa dalla terza sezione della Corte di cassazione, n. 20532 del 23/9/2009, per cui *“In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito”* (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 30/6/2010, n. 15630; Cass. civ., sez. III, 11/7/2011, n. 15227; Cass. civ., sez. VI – III, 26/7/2011, n. 16297; Cass. civ., sez. VI – III, 26/10/2011, n. 22304; Cass. civ., sez. VI – III, 11/12/2015, n. 25064; Cass. civ., sez. VI – III, 6/2/2017, n. 3082).

Acclarata l’ammissibilità dell’atto di citazione dell’CP_5 può dunque ora passarsi all’esame delle doglianze con lo stesso avanzate.

2. Nel merito, la censura mossa è fondata e la domanda proposta dall’ Controparte_4 [...] deve essere accolta.

In particolare, con il proprio atto di citazione parte attrice fa sostanzialmente valere un unico vizio, evidenziando che con l’ordinanza del 5/8/2022 (cfr. doc. 6 allegato alla citazione) il giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto la notifica effettuata dalla stessa CP_4 – da indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri – inesistente, e non invece “meramente” nulla con conseguente applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Sul punto, deve anzitutto richiamarsi, quale normativa applicabile al caso di specie, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1983 (la cui abrogazione, avvenuta con l’art. 241, comma 1, lett. c),

d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, decorre dal 1°/1/2027 ai sensi dell'art. 243 d.lgs. cit.), il quale – in tema di notificazione della cartella di pagamento – prevede che *“la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Tale ultima disposizione, a sua volta, al comma 1 prevede che *“Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale”*.

Deve quindi osservarsi che le norme appena richiamate prevedono la necessaria inclusione nel pubblico registro Ini-pec solo con riferimento all'indirizzo pec del destinatario, e non anche a quello del mittente.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno recentemente affermato che la notifica effettuata a mezzo pec da una p.a., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non

risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., S. Un., n. 16979 del 18/05/2022).

Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che *“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”* (cfr. Cass. n. 18684/2023; conf. Cass. n. 982/2023).

Ebbene, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, e richiamando altresì una recente pronuncia della Corte di legittimità avente ad oggetto un caso sovrapponibile a quello in esame (Cass., sez. trib., 12/6/2025, n. 15710, nonché Cass., sez. trib., 29/5/2025, n. 14407), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la convenuta **CP_1** non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro, ed emergendo, per converso, dall'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dinanzi al g.e., come la stessa sia riuscita comunque a comprendere la provenienza dell'atto (inviato, pur sempre, da indirizzo di posta elettronica certificata, peraltro dal nominativo facilmente riconducibile all' **CP_5** – i.e. **Email_2** **t**”), e abbia potuto compiutamente difendersi.

Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie, a ben vedere, neppure sarebbe necessario invocare la produzione dell'effetto sanante per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (c.d. “convalidazione oggettiva”), non trattandosi di notifica nulla che è necessario reputare sanata (arg. ex Cass. 15710/2025 cit., nella parte in cui ha ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, volto all'applicazione di detto principio).

3. Infine, deve evidenziarsi che non possono essere valorizzate in questa sede le osservazioni effettuate da parte convenuta circa la pendenza di procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti (cfr. all. 1 note di udienza di CP_1 del 4/2/2026), né quelle circa la sospensione delle cartelle “*perché oggetto di riammissione alla rottamazione – quater*” (cfr. all. 2 note di udienza di CP_1 del 4/2/2026) (come ribadite anche in sede di memorie conclusive).

E invero, con riguardo al primo profilo, deve evidenziarsi che l'instaurazione del procedimento per l'apertura della l.g., di per sé, non riverbera alcun effetto sui processi in corso, essendo solo la effettiva dichiarazione (con sentenza) di apertura di detta procedura concorsuale – non allegata né provata – a influire sull'incedere del processo e a provocare l'effetto interruttivo (cfr. art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Con riguardo al secondo profilo, è sufficiente evidenziare che dall'allegato 2 alle predette note, in primo luogo, non è dato evincere la riferibilità della riammissione alle cartelle sottese al pignoramento in esame, trattandosi di messaggio che non riporta alcun dato identificativo in tal senso.

In secondo luogo, e in ogni caso, deve peraltro conclusivamente osservarsi e rammentarsi che il presente giudizio consta dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* proposta da CP_1 e avente ad oggetto lo specifico atto esecutivo del pignoramento e, in particolare, la regolarità/validità o meno della relativa notifica, effettuata dall' Controparte_4 [...]. Ne deriva che, in questa sede, il *thema decidendum* è necessariamente limitato a tale profilo, senza che sia possibile vagliare la fondatezza o meno della pretesa e la esigibilità o meno della somma a seguito di riammissione alla c.d. rottamazione-*quater*.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, la domanda proposta dall' Controparte_4 [...] deve essere accolta e l'ordinanza del g.e. del Tribunale di Spoleto del 5/8/2022 revocata, con dichiarazione della validità della notifica del pignoramento.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, cfr. Cass., Sez. Un., nn. 17405/2012 e 13628/2015), in base al valore reale della controversia, dell'attività prestata, e della bassa complessità delle questioni sottese. Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, e vista la nota spese allegata alla replica del 15/4/2026, sono così liquidati, in favore di Controparte_4 compensi nella misura di € 1.701,00 per la fase

di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese risultanti dal fascicolo (marca da bollo e c.u.).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. **R.G. 1824** dell'anno **2022**, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, dott.ssa Cipolloni, in data 5/8/2022, resa nel procedimento n. R.G.E. 118/2022;
- per l'effetto, dichiara la validità della notifica del pignoramento presso terzi per € 16.431.224,78 effettuata in data 4/2/2022 dall' *Controparte_4* dall'indirizzo pec *Email_2* [t](#) a *Controparte_1* [...] – terzo pignorato *Controparte_2*
- condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di *Controparte_4*, delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Spoleto, il 17 aprile 2026.

Il giudice
Eleonora Liberali